

STATUTO COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione denominata "Coordinamento Torino Pride Gltb" con sede in Torino, presso Gruppo Lambda, in Via Santa Chiara 1. Eventuali future variazioni d'indirizzo non saranno da intendere come variazioni statutarie. Per ragioni funzionali potranno essere individuate una o più sedi operative diverse dalla sede legale.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici. Il Coordinamento non ha scopi di lucro ed opera sulla base dei principi costituzionali ed in conformità con la legislazione europea, nazionale e regionale. Il Coordinamento è apolitico, aconfessionale, antitotalitario, antisessista e anti-razzista.
3. Il coordinamento nasce dall'esperienza del Comitato Torino Pride 2006 e si fonda sui principi di condivisione e collaborazione che lo animarono.

Art. 2 – Scopi e finalità.

1. Il Coordinamento ha come scopi e finalità:
 - a. coordinare le associazioni gay, lesbiche, bisessuali e transessuali esistenti e operanti nel territorio della Regione Piemonte nonché tutte quelle associazioni non gltb che intendono sostenere lo spirito e le iniziative del Coordinamento stesso;
 - b. progettare, promuovere, realizzare iniziative politiche, sociali, culturali, di spettacolo e di intrattenimento sul tema dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, della loro identità e dignità, come singoli e come comunità, e operare per il superamento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, anche attraverso il ricorso in giudizio;
 - c. instaurare rapporti di confronto e collaborazione con gli organismi istituzionali di livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
 - d. sviluppare i rapporti con le altre realtà gltb italiane, europee ed internazionali su progetti e temi sui quali il Coordinamento deciderà di lavorare;
 - e. promuovere, realizzare, gestire iniziative, strutture, servizi volti a migliorare le condizioni di vita delle persone gltb e a soddisfare bisogni ed esigenze loro specifiche.

Art. 3 – Attività.

1. In relazione agli scopi e alle finalità prefissati il Coordinamento può, direttamente o in collegamento con altri soggetti privati e pubblici, progettare e realizzare:
 - a. iniziative e manifestazioni pubbliche di rilievo locale, regionale, nazionale od internazionale;
 - b. incontri e confronti con partiti, organizzazioni sindacali, organismi istituzionali locali, nazionali e internazionali;
 - c. seminari, convegni, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa di natura politica, culturale, sociale, gestiti direttamente o in collaborazione con altri soggetti privati e pubblici;
 - d. iniziative di informazione, formazione e aggiornamento sui temi connessi agli scopi e finalità del Coordinamento rivolte ai media, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università, al personale delle stesse, agli enti di formazione nonché alle singole categorie professionali;
 - e. strutture di servizio e di aiuto rivolte alla comunità e alle singole persone gltb;

- f. iniziative a sostegno di persone glbt immigrate in particolare da paesi in cui vigono leggi e costumi discriminatori nei loro confronti;
- g. iniziative di natura immobiliare volte a dare una sede allo stesso Coordinamento nonché ai vari servizi promossi dallo stesso;
- h. attività di spettacolo ed intrattenimento consoni agli scopi e alle finalità del Coordinamento;
- i. iniziative di autofinanziamento e reperimento fondi anche attraverso il ricorso finanziamenti promossi sia dagli enti pubblici che da enti e organismi privati.

Art. 4 – Organi sociali.

1. Sono organi del Coordinamento:
 - a. l'Assemblea dei soci/e
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Coordinatore/trice
 - d. il Segretario/a
 - e. il Revisore/a dei conti
2. Le cariche hanno la durata di due anni. E' prevista la rieleggibilità per un massimo di tre mandati.
3. Il Coordinamento può dotarsi di un o più portavoce e di soci/e *ad honorem* nel caso in cui il Consiglio direttivo a maggioranza o l'assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 lo decida utile per il raggiungimento delle proprie finalità. I portavoce/i, qualora non sia/no stati scelti/e tra persone già soci/e del Coordinamento, e soci/e *ad honorem*, non esercitano diritto di voto.

Art. 5 – Soci/e

1. Possono essere soci/e del Coordinamento:
 - a. le istituzioni e le organizzazioni glbt senza scopo di lucro;
 - b. le istituzioni e le organizzazioni non glbt senza scopo di lucro che condividano scopi e finalità del Coordinamento e offrano disponibilità all'organizzazione delle attività previste.
2. I soci sono rappresentati da un/a delegato/a indicato/a da loro stessi che eserciterà il diritto di voto spettante all'associazione, organizzazione, persona giuridica od ente che rappresentano. Ogni socio ha diritto di indicare un delegato/a effettivo/a ed uno/a supplente.
3. Né i soci né le associazioni e Istituzioni da loro rappresentati possono utilizzare il nome, il logo od ogni altro riferimento al Coordinamento per proprie iniziative senza una esplicita autorizzazione da parte del Consiglio direttivo.

Art. 6 – Modalità di adesione

1. Per diventare soci dell'associazione è necessario presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente che contenga:
 - a. tutti i dati dell'organizzazione richiedente (denominazione o ragione sociale, indirizzo sede, telefono);
 - b. il nome della persona delegata con i relativi dati e un/una supplente che interviene in caso di impedimento del/la delegato/a;
 - c. dichiarazione di accettazione del presente Statuto.
2. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice l'adesione dei richiedenti o l'eventuale esclusione. In quest'ultimo caso l'interessato/a potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea nella sua prima convocazione.

3. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale deliberata dal Consiglio direttivo. A tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, sono riconosciuti i diritti di elettorato attivo e passivo in modo eguale, nonché la partecipazione a tutti i momenti della vita associativa.
4. Tutte le prestazioni fornite dai soci/e sono a titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea soci/e.

1. L'assemblea è costituita da tutti/e i/le soci/e del Coordinamento e viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.
2. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica o a mezzo fax.
3. Ogni assemblea nomina un suo presidente, che la presiederà, ed effettua la verifica dei poteri all'apertura dei lavori.
4. L'assemblea viene convocata dal/lla coordinatore/trice. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci/e; in tal caso il/la coordinatore/trice deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.
5. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei rappresentati dei soci aventi diritto di voto.
6. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere non più di una delega.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
 - b. eleggere i membri del Consiglio direttivo, nonché esaminare e votare la sfiducia nei confronti di singoli membri del direttivo in carica nominandone i/le sostituti/e;
 - c. approvare il programma di indirizzo al Consiglio direttivo per le attività ordinarie e straordinarie;
 - d. approvare i bilanci preventivi e consultivi;
 - e. approvare i regolamenti interni e tutti gli atti di programmazione e indirizzo necessari alla vita dell'associazione per la realizzazione delle finalità del Coordinamento;
 - f. esaminare ed approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto.
8. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o in sua assenza da persona incaricata dal presidente dell'Assemblea. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto viene conservato agli atti del Coordinamento e ogni socio può prenderne visione.

Art. 8 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea tra i/le soci/e del Coordinamento ed è composto, sempre in numero dispari, da un minimo di 3 membri.
2. Possono essere eletti membri del consiglio direttivo persone aderenti alle singole organizzazioni aderenti al Coordinamento, su proposta delle stesse, anche se non ricoprono la carica di socio del Coordinamento.
3. Si riunisce, su convocazione del/lla coordinatore/trice o in sua assenza o impedimento del segretario/a, almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che lo ritenga necessario il/la coordinatore/trice o almeno un terzo dei suoi membri. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
5. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere, a maggioranza semplice, il/la coordinatore/trice e il/la segretario/a;
 - b. ha ogni potere sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;

- c. delibera sulla stipula di contratti e accordi di ogni natura e genere che vincolino il Coordinamento e decide su azioni legali e giudiziarie a tutela degli interessi e dell'immagine dell'associazione stessa
 - d. approva, sovrintende e realizza le attività indicate dall'assemblea dei soci e dal consiglio stesso utili per perseguimento degli scopi e delle finalità propri dell'associazione;
 - e. esamina e delibera su tutti i preventivi di spesa e sulle iniziative di autofinanziamento e ogni altro tipo di entrata, stabilisce l'ammontare delle quote sociali annuali e sui contributi a carico degli aderenti;
 - f. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
 - g. esamina i bilanci da presentare all'assemblea dei soci e ne decide le forme di pubblicazione.
 - h. approva le proposte di revisione dello Statuto da presentare all'assemblea, le proposte in merito allo scioglimento del Coordinamento ed ogni altro regolamento, documento ed atto necessario alla vita della stessa associazione
 - i. esamina e decide sulle proposte di sfiducia e revoca, presentate da almeno due membri del Consiglio, nei confronti di Coordinatore/trice, segretario/a, tesoriere/a.
6. L'assenza non giustificata a tre riunioni comporta la decadenza dalla carica di membro del Consiglio direttivo. In questo caso l'Assemblea procede entro il più breve tempo possibile alla sostituzione.

Art. 9 – Il/la Coordinatore/trice

- 1. Il/la Coordinatore/trice, che è coordinatore/trice del Consiglio direttivo, è eletto/a dal direttivo a maggioranza semplice.
- 2. Ha la rappresentanza legale dell'organizzazione di fronte a terzi e in caso di giudizio.
- 3. Cessa dalla carica secondo quanto stabilito all'art. 4 o in caso di revoca da parte del Consiglio direttivo. Qualora sia stato nominato/a a seguito di revoca del/della Coordinatore/trice precedente cessa di essere in carica con la scadenza prevista per il direttivo.
- 4. Opera secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e svolge funzioni di rappresentanza pubblica solo nei limiti che il direttivo determina. In caso di decisioni urgenti è tenuto/a a consultare telefonicamente almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.
- 5. In caso di necessità e urgenza può delegare le proprie funzioni e compiti ad altro componente del Consiglio direttivo.
- 6. Per la gestione di specifica attività o progetti il Coordinatore/trice può, sentito il parere del Consiglio, individuare collaboratori anche al di fuori dei soci dell'associazione. Nel caso in cui la collaborazione preveda una retribuzione di qualsiasi natura o un rimborso spese il parere del Consiglio è vincolante, anche sull'ammontare degli stessi. I collaboratori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 10 – Il/la Segretario/a

- 1. Eletto/a dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle assemblee e dei Consigli direttivi. Cura l'archiviazione degli stessi e di tutti gli atti e documenti dell'associazione.
- 2. Può svolgere le funzioni di Tesoriere, secondo le indicazioni del Consiglio e in collaborazione con il/la Coordinatore/trice. Nel caso in cui le funzioni di Tesoriere non siano svolte dal Segretario, il Tesoriere deve essere eletto all'interno dei/lle componenti del Consiglio direttivo che, secondo le indicazioni del Consiglio ed in collaborazione con il/la coordinatore/trice, svolge le seguenti funzioni: segue tutti i rapporti di natura economica, i rapporti con gli istituti di credito e le poste italiane, gestisce la contabilità, le pratiche fiscali e tributarie e propone al Consiglio iniziative di autofinanziamento. E' responsabile della tenuta dei libri e della documentazione contabile, redige i bilanci e li rende pubblici secondo le decisioni del Consiglio.
- 3. Sostituisce il/la Coordinatore/trice tutte le volte che questo/a glielo richieda o nei casi di sua assenza, impedimento o cessazione. In queste circostanze valgono le stesse regole e criteri fissati per il/la Coordinatore/trice.

4. Cessa dalla carica secondo l'art. 4 o in caso di sfiducia e revoca da parte del Consiglio direttivo. Se nominato successivamente all'insediamento del direttivo decade comunque dalla carica con la scadenza prevista per il Consiglio.
5. E' responsabile dei rapporti e delle attività dei volontari, dei collaboratori ed è a capo dell'eventuale personale.
6. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro delle associazioni aderenti.
7. Può delegare le sue funzioni ad altro membro del Consiglio, scelto in accordo con il/la coordinatore/trice.

Art. 11 – Revisore dei conti

1. Il/la revisore dei conti è eletto dall'assemblea dei soci e non può essere membro/a del Consiglio direttivo.
2. Opera sulla base di quanto previsto dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Ha accesso alle scritture contabili, effettua controlli di sua libera iniziativa o su richiesta di uno degli organi statutari oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
3. Redige una relazione di accompagnamento ai bilanci consultivi annuali.

Art. 12 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Possono essere effettuati rimborsi spese da parte del segretario/a solo previa documentazione dettagliata e a seguito di approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13 – Risorse economiche

1. Il coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi e donazioni da parte di privati;
 - c. contributi ed erogazioni da parte dello Stato, da istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni e collaborazioni di varia natura e genere;
 - f. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi gestite direttamente o tramite accordi con privati, da attività commerciali e produttive marginali;
 - g. rendite da beni mobili o immobili.

Art. 14 – Quota sociale

1. La quota sociale a carico dei soci è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. Essa è annuale, non frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I/le soci/e non in regola con il pagamento della quota sociale non possono essere elettori/trici nel corso delle assemblee e non possono essere eletti/e alle cariche sociali.

Art. 15 – Bilanci

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del segretario/a ed approvati dal consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei presenti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare tra l'altro i beni, i contributi, le donazioni e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
3. I bilanci sono pubblici. Le forme di pubblicità sono decise dal Consiglio direttivo.

Art. 16 – Scioglimento del Coordinamento

1. Lo scioglimento del Coordinamento è deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio direttivo. L'Assemblea stessa provvederà anche alla nomina di un o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione o istituzione senza scopo di lucro avente scopi e finalità uguali o simili.
3. La liquidazione delle attività e la devoluzione dei beni è regolata dal Consiglio direttivo le cui decisioni saranno votate a maggioranza dei membri del direttivo.

Art. 17 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi statutari o da almeno 1/5 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in seduta ordinaria o straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Approvato all'unanimità dall'assemblea costituente svoltasi il 21 ottobre 2008 presso la sede del Gruppo Lambda in Via Santa Chiara 1 a Torino.

Approvata all'unanimità dall'assemblea svoltasi il 14 gennaio 2013 presso la sede del Gruppo Lambda in Via Santa Chiara 1 a Torino la modifica dell'art. 10 comma 2.

